

NS. RIF.

ROMA

AD/CFO/AMM

VS. RIF.

Spett.le

Autorità di Regolazione dei Trasporti

Ufficio di vigilanza e Sanzioni

Via Nizza, 230 TORINO (TO) – 10126

pec: pec@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: **Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2024.**

Con la presente si formulano alcune proposte in merito ai punti 1), 2) e 4) all'Allegato A alla Delibera n. 153/2023.

1. Con riferimento al punto 2) recante "Misure del contributo", Autostrade per l'Italia S.p.A., - come da indicazioni già fornite in esito ad una specifica richiesta di chiarimento circa la determinazione del contributo 2023, chiede formalmente di escludere, oltre a quanto già espressamente previsto in Delibera, anche i ricavi non monetari riferiti agli sconti all'utenza accordati, secondo quanto stabilito nell'Accordo Negoziale con il Concedente del 14 ottobre 2021. Si ritiene utile specificare che di tale accordo ASPI fornisce periodicamente, anche ad ART, dettagliata informativa circa lo stato di attuazione.

Pertanto, con specifico riferimento al punto 2) recante "Misure del contributo" di cui all'Allegato A alla Delibera n. 153/2023, si propone di integrare il testo come segue: (xi) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all'utenza.

2. Con riferimento al punto 1) "Individuazione delle imprese operanti nel settore dei trasporti o altri soggetti tenuti al versamento contributivo" e al punto 4) "Esenzioni", Autostrade per l'Italia S.p.A. ritiene che debba essere prevista una specifica esenzione relativa alle imprese che, nell'anno rispetto al quale è richiesta la contribuzione, abbiano cessato definitivamente la propria attività, a seguito della scadenza, del recesso, della revoca, della risoluzione o di qualsiasi altra causa che abbia comportato la cessazione della concessione di cui sono titolari, anche se non poste in liquidazione o non soggette a procedure concorsuali. Laddove la suddetta causa di cessazione sia intervenuta nel corso dell'anno, si ritiene che l'impresa stessa sia tenuta al versamento contributivo esclusivamente in ragione del periodo di effettivo esercizio delle attività.

A sostegno di quanto sopra rappresentato si consideri che è la stessa legge istitutiva dell'ART a stabilire all'art. 37 c. 6 lett. b) che sono tenuti al versamento del contributo esclusivamente gli operatori economici operanti nell'ambito dei settori di competenza dell'Autorità e per i quali

“l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge”. Da ciò si inferisce, al contrario, che lo stesso contributo sarà dovuto dal singolo operatore economico finché lo stesso operi a tutti gli effetti nell’ambito del mercato con riferimento al quale l’ART svolge la propria attività di regolazione.

Nel caso in cui alla cessazione dell’attività nel settore dei trasporti faccia seguito il subentro di un nuovo soggetto nella stessa attività, si ritiene che debba essere individuato un criterio di quantificazione del contributo da applicare al concessionario subentrante il quale, pur non essendo titolare, alla data di emanazione della delibera, di un bilancio approvato riferibile al settore dei trasporti, è il soggetto che opererà in concreto nel mercato di riferimento nell’anno per cui è dovuta la contribuzione.

autostrade // per l'italia
Società per azioni
Amministrazione e Pianificazione
Il Responsabile
(Cesare Mosca)
